



## TRIBUNALE DI POTENZA

### OPPOSIZIONE A REVOCA DI PROVVEDIMENTO D' AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E RIGETTO D'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

#### Il Presidente

.esaminati gli atti;

.vista la sentenza n. 43481/12 con cui la S.C. ha, in data 2/20 – 12/11/2012, annullato il provvedimento 8/11 maggio 2010 di questo Ufficio, disponendo rinvio a questo tribunale;

.sciolta la riserva assunta all'udienza del 24 gennaio 2013;

.visti gli artt. 99 e 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

#### OSSERVA:

§ I. Dalla lettura degli atti risulta che:

.con provvedimento in data 13/10/2009 il Tribunale Collegiale di Potenza revocava il decreto del 14/6/2009 con il quale A. B. era stato dal GIP in sede ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rigettando nel contempo la richiesta di liquidazione di onorari dell' avv. P., avvocato del foro di Reggio Calabria, difensore del citato imputato nell' ambito del procedimento penale n. 690 + 754/RGT;

.l' A. e il difensore in proprio proponevano opposizione ex art. 99 D.P.R. 115/2002, ma essa era dichiarata inammissibile con provvedimento depositato l' 11/5/2010, in cui era rilevato che *"il ricorrente, oltre a non aver prodotto copia del provvedimento opposto, non ha specificato – limitandosi a un'enunciazione generica – le rationes decidendi (anche con riguardo al titolo del reato) che hanno motivato la revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato"*;

.avverso detto provvedimento i predetti proponevano ricorso per cassazione, sia con le forme civili (cui seguiva dichiarazione d'inammissibilità per tardività, pronunciata con ordinanza 27852/2011 dalla VI sezione civile della Corte), sia con le forme penali;

.in tale ultimo atto i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, la violazione dell'art. 99 DPR 115/2002, rilevando che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l' opposizione per omessa produzione del provvedimento opposto e per mancata specificazione delle *rationes decidendi*, giacché, come espressamente statuito al riguardo dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 19161/2009), al giudizio di opposizione in argomento non era riconosciuta natura di impugnazione, ma di autonomo giudizio contenzioso, tanto che l'art. 99 dpr 115/2002 richiamava in proposito il processo speciale previsto in materia di onorari di avvocato; rilevavano, inoltre, i ricorrenti il vizio di

# CASSAZIONE *del*

violazione di legge per motivazione apparente, osservando che l'affermazione del giudice del reclamo secondo la quale il ricorrente non avrebbe specificato le *rationes decidendi* poste a fondamento della revoca era, apodittica, limitandosi a un'enunciazione generica a fronte della diffusa formulazione delle doglianze contenute nell' opposizione; soggiungevano, poi, che alla fattispecie non era in ogni caso applicabile l'art. 581 c.p.p.;

La Corte di Cassazione, sez. IV Penale, accoglieva il ricorso, preliminarmente rilevando che l'esame dello stesso non era precluso dall'intervenuto provvedimento d'inammissibilità emesso dalla VI sezione civile della medesima Corte, in quanto la pronuncia in mero rito non aveva consumato l'azione, della quale era consentito l'esame in quella sede;

riteneva il giudice di legittimità fondato il rilievo circa l'erronea interpretazione dell'art. 99 DPR 115/2002, in proposito così argomentando: «*la norma, lungi dal prevedere lo schema proprio delle impugnazioni, si limita a rinviare, quanto alle regole processuali, al "processo speciale" previsto per gli onorari di avvocato, conformato ratione temporis sul modello di cui all'art. 29 l. 794/1942 (testo, abrogato dall'art. 34 c.16 D.lgs. n. 150/2011, ancora applicabile alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della legge in forza dell'art. 36 dello stesso disposto normativo); tale modello rifugge dallo schema impugnatorio, talché non rileva l'obbligo di produzione del provvedimento impugnato o di esatta indicazione delle rationes decidendi ad esso sottese.*»;

il supremo giudice riteneva anche sussistere, altresì, il vizio di violazione di legge prospettato con il secondo motivo e con riferimento alla mancanza della motivazione. Premesse le opportune considerazioni in diritto, asseriva: «*Nel caso di specie è ravvisabile un vizio motivazionale tale da configurare violazione di legge, posto che il giudicante, a fronte di una diffusa esposizione delle argomentazioni che avevano condotto il Tribunale a revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non prive di riferimenti specifici, con ragionamento del tutto avulso da ogni dato testuale e con mera formula di stile ha rilevato la genericità dell'opposizione.*».

La Corte, pertanto, annullava il provvedimento, con rinvio a questo Tribunale di Potenza, per una nuova valutazione della proposta opposizione, e per provvedere anche in ordine alle spese di lite.

§ II. A seguito del rinvio dalla suprema Corte, con provvedimento del 23 novembre 2012 questo Presidente ha fissato l'udienza del 19 febbraio 2013, alla quale si è presentata la sola avv. R. A. del foro di Potenza, per delega del ricorrente avv. P..

Non sono comparsi il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, l'Agenzia delle Entrate di Potenza ed il Ministero della Giustizia, benché destinatari di rituale e tempestiva notifica a cura dei ricorrenti.

È stata riservata la decisione.

§ III. Vale opportunamente premettere, in sintonia con quanto *ab origine* sostenuto nel ricorso introduttivo, depositato il 17 novembre 2009, che - per giurisprudenza consolidata (per tutte, v. Cass. 46862/2011) - avverso il decreto di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2005 che ha convertito il D.L. n. 115 del 2005 - non è esperibile il ricorso per cassazione ma il ricorso in opposizione, ex art. 99 d. P.R. n. 115 del 2002, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il predetto decreto. Orbene, detto art. 99 prevede, al comma 3, che «*Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.*».

Con tali forme il presente giudizio si è svolto nella fase che ha preceduto il provvedimento di revoca opposto, ora annullato dalla ricordata sentenza di legittimità, e deve proseguire anche dinanzi a questo Presidente, a seguito del rinvio.

Né è superfluo - a questo punto - rammentare che quello di rinvio è un giudizio "chiuso", in cui è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che

# CASSAZIONE

non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa.

§ IV. Tanto osservato, giova evidenziare che, nel provvedimento di revoca all'ammissione dell' A. al patrocinio a spese dello Stato, e di diniego della richiesta dell' Avv. B. P. di liquidazione dei propri compensi, oggetto dell' opposizione *de qua*, ora sottoposto al vaglio dello scrivente, il Tribunale collegiale di Potenza ha come di seguito esposto argomentato.

È partito dalla considerazione:

che la sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 30 marzo 1992 ha stabilito che, ai fini del computo dei redditi per beneficiare del gratuito patrocinio, occorre tenere conto di tutti i redditi di chi aspira al beneficio e, quindi, anche di quelli derivanti da attività illecite; che la Corte di Cassazione ripetutamente ha affermato che l'accertamento dei redditi, anche illeciti, deve essere compiuto ricorrendo agli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti (Cass., 2 maggio 2001, n. 17430, Lucchese; Cass., 13 febbraio 2003, n. 12342, Facchinetti);

che l' art. 76 comma 4 *bis* D.P.R. 115/2002, così come introdotto dall'art. 12-ter della L. 125/2008, ha stabilito che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli art. 416 *bis* del codice penale, 291 *quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 23.1.1974 n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del testo unico del D.P.R. 9.10.1990 n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti; aveva rilevato:

-che (giusta certificato del casellario giudiziale in atti) A. B. è stato reiteratamente condannato per innumerevoli reati contro il patrimonio (rapina), per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché per il reato di associazione di stampo mafioso aggravata (con sentenza della Corte di assise di Reggio Calabria del 22.12.2005, confermata in appello e successivamente divenuta irrevocabile il 17.4.2008);

-che, con sentenza n. 1086 del 21.12.2007 del Tribunale di Potenza A. B. è stato dichiarato colpevole dei reati di rapina aggravata, porto d'armi da fuoco e ricettazione previsti ai capi 16, 17, e 18 dell' imputazione (reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p. e al fine di agevolare le attività delle organizzazioni di tipo mafioso denominate "clan S." e "Famiglia B."), perciò condannato alla complessiva pena di anni nove di reclusione ed euro seicento di multa;

-che dalla sentenza da ultimo indicata sono emersi numerosi elementi tali da far verosimilmente ritenere:

1) che A. B. sia stato coinvolto in una pluralità di episodi criminosi avvenuti in Basilicata tra il 1998 ed il 1999, episodi questi ulteriori e distinti rispetto ai fatti per i quali è stata pronunciata condanna;

2) che la rapina dallo stesso commessa abbia costituito uno tra i vari canali di rifornimento di denaro utilizzati dal contesto associativo riferibile all'A..

Quindi, il tribunale - rilevato che i redditi dichiarati dall' A., ed accertati dalla Guardia di Finanza, fossero evidentemente insufficienti a consentire il soddisfacimento delle primordiali esigenze di vita del nucleo familiare del richiedente; che quegli, per forza di cose, dovesse trarre il proprio sostentamento da altre fonti non dichiarate; che, pertanto, sulla scorta degli elementi innanzi evidenziati, in considerazione delle presunzioni semplici risultanti dagli atti (attestanti che il medesimo, negli anni, avesse tratto redditi illeciti dalle attività criminose poste in essere) e della presunzione posta dall'art. 76 comma 4 *bis* D.P.R. 115/2002, per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli art. 416 *bis* c.p. - ha ritenuto che l' imputato avesse superato i limiti di reddito previsti dalla legge per l'ammissione al beneficio ed ha adottato il conseguente provvedimento, oggetto della presente doglianza.

§ V. Ritiene questo giudicante che le considerazioni sulle quali è basato il provvedimento di revoca in questione - già valutate dalla Corte suprema come caratterizzate da "...una diffusa esposizione..." e "...non prive di riferimenti specifici...", proprio perché sorrette dalla congrua motivazione, sopra integralmente riportata, articolata (è bene evidenziarlo) su due ordini di argomentazioni - resistono alle pur perspicue e significative censure contro di esse fatte nel ricorso, depositato il 17 novembre 2009, che l' avv. P. ha proposto per sé e per l' assistito.

§ V.1 Quindi, a confutare la fondatezza del cennato ricorso - vale cominciare, *in primis*, dal rammentare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (per tutte, v. : Cass. n. 25044/2007), cui il provvedimento gravato si è pedissequamente adeguato, secondo il quale non vi è una corrispondenza biunivoca tra il reddito rilevante ai fini dell' ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e quello dichiarato o accertato ai fini fiscali. Ciò perché ai fini della legge impugnata rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta, vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: quindi rilevano anche i redditi da attività illecite, ovvero i redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale (nello stesso senso, v. anche C. cost., 27 novembre 1998, n. 386).

La giurisprudenza della legittimità è univoca, cioè, nel senso che, ai fini dell'accertamento di redditi derivanti da attività illecite, si può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. - come esplicitamente indicato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 11 del 30 marzo 1992 - tra le quali rientrano il tenore di vita dell' interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto di emersione della percezione, lecita o illecita, di redditi, ossia gli indici di valutazione di cui il Tribunale collegiale in sede ha tenuto e dato conto.

Ora, tra i fatti significativi nel senso indicato, ha assunto senza dubbio rilievo l' evidenziata responsabilità (dell'A.) per aver commesso specifici illeciti sanzionati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ovvero gravi delitti contro il patrimonio. Ed è agevole presumere che i redditi derivanti da dette illecite attività siano stati comunque superiori all' infimo per quantità presupposto reddituale al quale è collegato lo stato di non abbienza, soprattutto laddove, come nel caso in esame, il giudice sia riuscito a ricostruire, seppure approssimativamente, il valore delle transazioni illecite, onde poter giungere ad affermare che la rapina, commessa dal prevenuto, abbia costituito uno tra i vari canali di rifornimento di denaro utilizzati dal contesto associativo riferibile all' A..

Né va trascurato che, tra i "fatti significativi" nel senso appena indicato assumo -poi - importanza la circostanza che l' A. anche abbia commesso (giusta sentenza passata in giudicato) il reato di associazione di stampo mafioso aggravata, come anche

(con sentenza pronunciata nel procedimento in questione) gravi reati avvalendosi delle condizioni di cui all' art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare le attività d' organizzazioni di tipo mafioso.

In sostanza, dovendosi comunque in questa sede tener presenti le ricordate, plurime condanne (anche) definitive dell' A., fra cui quelle in ordine a reati contro il patrimonio, il Tribunale di Potenza, nel provvedimento in esame, non solo ha dato conto, ma ha anche determinato con buona approssimazione la rilevanza economica del traffici delittuosi dall' A. gestiti, e ne ha inferito la sicura significatività dei redditi illeciti del predetto, per via della sua intensa, perdurante e continuativa attività criminosa, anche a livelli associativi: redditi comunque da ritenere superiori ai ricordati limiti stabiliti dalla legge per la fruizione del beneficio.

Non basta.

§ V.2 Passando al secondo argomento che ha giustificato il provvedimento qui impugnato, va rammentato che - in tema di "Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato" - il comma 4 bis (che ex art. 12 ter l. n. 125/2008<sup>1</sup> è stato aggiunto all') art. 76 d.p.r. n. 115/2002, così recita:

*"Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416 bis del codice penale, 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti".*

Si tratta quindi di disposizione, facente parte del Capo I, Titolo I, Parte III del TESTO UNICO SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, che ha introdotto una condizione negativa all'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Essa ha cioè previsto, per coloro che abbiano già riportato condanna definitiva per determinati reati, una presunzione -già assoluta- di superamento dei requisiti reddituali (fissati al co. 1).

L' ammissibilità della prova contraria è stata successivamente introdotta dalla pronuncia Corte Cost. n. 139 del 14 aprile 2010, la quale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria."

Deve osservarsi -per completezza- che la norma in argomento -riguardante i "soli fini" (ma tutti, nessuno escluso, compresi quelli di cui al successivo Capo VII, Titolo II) "...del presente decreto" (ossia il d.P.R. n. 115/2002)- appare, quindi, in difetto di qualsiasi disposizione transitoria, immediatamente applicabile ai rapporti pendenti, integrando anche un' ipotesi di "sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92", per cui -ai sensi dell'art. 112.1, lett. d), d.p.r. n. 115/2002- è anche giustificata la revoca d' ufficio d' un precedente decreto d' ammissione al beneficio (con efficacia retroattiva, giusta il successivo art. 114.2), pure a distanza di anni ("non oltre cinque") dalla stessa "definizione del processo".

<sup>1</sup> Trattasi della legge di conversione (art. 1, comma 1) della norma introdotta dall'art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).

# CASSAZIONE

In altri termini, per espressa previsione normativa, in detta ipotesi viene meno uno dei presupposti fondamentali per il riconoscimento del beneficio, operando -dopo l'entrata in vigore della novella- una presunzione (per quanto detto, già) assoluta di insussistenza delle condizioni reddituali.

Ne deriva che il giudice, ove si verifichi la ripetuta ipotesi, ha il potere/dovere di procedere -per motivi sopravvenuti- alla revoca del provvedimento di ammissione, laddove l'esistenza della sentenza irrevocabile di condanna (per uno dei reati qualificati dal legislatore) sia antecedente al beneficio concesso.

Nella specie, non è in discussione che l'esame del certificato del casellario giudiziale avesse evidenziato che l'A. avesse (ed ha) appostazioni di condanne definitive per reato ostativo: era atto doveroso quindi presumere che il predetto, avendo redditi tali da non consentirgli la fruizione del beneficio, versasse in una situazione implicante la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Peraltro, dato atto che il Tribunale Collegiale di Potenza ha ignorato l'eccezione di legittimità costituzionale della normativa in materia, pur fatta dal difensore dell'A. nel ricorso depositato il 17/11/2009 (il quale ha così preconizzato la successiva pronuncia del giudice delle leggi), è consentito ora per allora asserire che la decisione di procedere a revoca fosse obbligata per il Tribunale di Potenza, anche se, in detto atto d'opposizione (nel palese intento di offrire una prova contraria alla presunzione che l'A. non avesse percepito redditi superiori a quelli previsti dalla legge):

.non solo era affermato che l'interessato versava in condizioni economiche disagiate, tant'è che "...già da periodo precedente all'ammissione al gratuito patrocinio... (era) ...rimasto costantemente detenuto";

.ma anche tale assunto era corroborato mediante riferimento al fatto che l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria avesse (con nota prot. 351656 del 24 settembre 2009) "...concluso per la sussistenza delle condizioni, per il riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio."

Invero, ritiene il decidente che il tenore della ripetuta, disposizione normativa ex art. 76 dpr n. 115/2002 comunque imponga a qualunque istante che faccia, nei casi previsti per l'ammissione, richiesta del beneficio, un gravoso ed impegnativo onere di fornire convincente e rigorosa prova della propria insussistenza di redditi.

Non a caso l'art. 96, comma 2, dpr n. 112/2002, stabilisce (come già s'è visto) che "Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte."

E tale incombenza onerosa - che deve ritenersi ancor più pregnante in ipotesi come la presente, in cui, per via del ripetuto "comma 4 bis", occorre, in aggiunta, che l'istante vinca la ricordata presunzione contraria- non è dato ritenere sia stata soddisfatta dall'A. soltanto per aver egli affermato la propria impossidenza in quanto detenuto e fatto riferimento alla ricordata documentazione dell'Agenzia delle Entrate, non decisiva perché avente carattere solo minimale e formale e che, per questo, è idonea a superare, da sola, l'avverso quadro presuntivo.

Ed, anzi, va rilevato che -in senso contrario alla possibilità di ritenere la (solo affermata) impossidenza dell'A. - milita la considerazione che per la sua situazione non trovano affatto applicazione i criteri che il giudice delle leggi ha posto alla base della mentovata pronuncia d'incostituzionalità.

È importante invero denotare che la Corte Costituzionale ha ritenuto:  
- che sarebbe del tutto irragionevole l'analogia di trattamento prevista tra i partecipi di un'associazione mafiosa e coloro che abbiano commesso un reato avvalendosi

# CASSAZIONE *del*

delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., o al fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa;

- che *"l'estensione del meccanismo presuntivo a soggetti non appartenenti al gruppo criminale, per quanto ad esso contigui, varrebbe a contraddire la stessa ratio dell'intervento legislativo"*;

- ancora, che evidente sarebbe il contrasto della disposizione *de qua* con il dettato di cui all'art. 24, comma 3, Cost., stante l'esclusione di legge, senza eccezione alcuna, all'accesso di determinati individui al patrocinio a spese dello Stato non in forza della loro condizione di reddito, ma in virtù delle risultanze del certificato del casellario giudiziale;

- che, pertanto, *"...una condanna per un reato compreso nell'elenco dei precedenti preclusivi, specie se risalente, non sarebbe effettivamente significativa circa l'attuale condizione di abbenza dell'interessato, il quale, ad esempio, potrebbe essersi allontanato dall'ambiente criminale."*

Ebbene, nell'indicato senso dell'inapplicabilità dei citati criteri al caso dell'A., basta qui considerare che, lo stesso è stato giudicato non come mero soggetto "partecipe" di sodalizio criminoso, bensì come persona da includere fra *«Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione ...»* (art. 416 bis co.2 c.p.), così essendone stato escluso, per giudicato, il ruolo da semplice "gregario".

Nella specie, stante le evidenziate risultanze del certificato del casellario giudiziale dell'A. e la ivi riportata condanna definitiva per reato ostativo, per il predetto il tribunale ha dovuto presumere, in mancanza di prova contraria (v.: Corte Costituzionale n. 139 del 2010, cit.), che -in virtù di un fatto sopravvenuto (modifica delle previsioni legali condizionanti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)- avesse redditi tali da non consentirgli la fruizione del beneficio: tale situazione ha comportato la revoca d'ufficio del citato decreto pronunciato dal GIP del Tribunale di Potenza.

Da tanto, è anche seguito il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi formulata dal difensore Avv. P., deprivata del suo presupposto fondante.

Quanto superiormente affermato trova ancora conforto proprio nella lettura della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 2010, già mentovata.

Ed invero la Corte, onde pervenire a detta pronuncia, è partita dalla constatazione che il giudice remittente (tribunale di Catania) era stato chiamato a valutare il reclamo proposto da soggetto, già in precedenza ammesso a fruire del patrocinio a spese dello Stato, nei confronti di provvedimento con il quale, preso atto dell'esistenza a carico del beneficiato di una precedente condanna irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., altro giudice aveva disposto la revoca del beneficio, proprio in applicazione del comma 4-bis dell'art. 76 del testo unico in materia di spese di giustizia, introdotto dall'art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

Importante in questa sede è denotare che il tribunale etneo aveva osservato, in punto di rilevanza:

> sia che la revoca dell'ammissione fosse stata correttamente disposta, con il provvedimento oggetto di reclamo, proprio alla luce della previsione contenuta nell'art. 112, comma 1, *lettera d)*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (secondo cui entro i cinque anni successivi alla definizione del processo, il giudice provvede a revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso constati la mancanza, «originaria o sopravvenuta», delle relative condizioni di reddito);

> sia che, in particolare, anche la presunzione negativa introdotta con il d.l. n. 92 del 2008 (conv. dalla l. n. 125 del 2008) dovesse essere apprezzata nella valutazione sulla perdurante ammissibilità del beneficio.

È evidente che la rilevanza di tali argomenti -per essere il giudice delle leggi pervenuto alla dichiarazione d'incostituzionalità- non è stata affatto misconosciuta dalla Corte, la quale ha così asseverato quegli assunti.

Ed è particolarmente significativo ancora considerare che, nella parte del "Ritenuto in fatto" della propria decisione, la Corte abbia anche riferito che il giudice catanese avesse espressamente segnalato la circostanza che, a proposito del necessario apprezzamento della nuova presunzione negativa, nella valutazione sulla perdurante ammissibilità del beneficio, non avrebbe potuto trovare accoglienza la tesi, prospettata invece dalla difesa del reclamante, fondata sull'asserita «*natura sostanziale*» della norma censurata e, dunque, sulla sua irretroattività secondo il disposto dell'art. 2 c.p.: ciò perché la legge sul patrocinio a spese dell'Erario impone una valutazione «*dinamica*» dei requisiti reddituali ed essendo la normativa di nuova introduzione influente sull'accertamento dei redditi in questione.

Mette conto così segnalare che anche siffatta impostazione, data alla questione di costituzionalità dal giudice remittente -circa l'immediata applicabilità e l'insuscettibilità di sottoposizione al principio di legalità (art. 2 c.p.: *Successione di leggi penali*) della ripetuta normativa- non è stata negata nel *decisum* della Corte Costituzionale.

Il giudice delle leggi, infatti, ha senz'altro dichiarato la illegittimità costituzionale della norma nei sensi sopra riportati ed, in proposito, per quello che in questa sede interessa, ha così argomentato:

.ha premesso, in merito al contenuto della disposizione sottoposta al suo scrutinio, che si trattasse "...di *presunzione iuris et de iure*", caratteristica emergente "... con chiarezza dal dato testuale della disposizione in oggetto: per i soggetti in essa indicati «*il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti*».";

.ha aggiunto che, secondo la propria giurisprudenza, le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell' *id quod plerumque accidit*;

.ha puntualizzato, poi, per stigmatizzare la situazione, che "*Non sono stabiliti, nella norma in questione, condizioni e metodi per svolgere accertamenti, facoltativi od obbligatori, sul reddito del richiedente, ma si indica, con l'uso perentorio del presente indicativo, la conclusione cui il giudice deve pervenire, in base al semplice accertamento che l'imputato sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati elencati nella norma stessa.*"

Quindi, ha espresso le seguenti, testuali, conclusive considerazioni, sostenendo che "*...non può ritenersi irragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che l'appartenente ad una organizzazione criminale, come quelle indicate nella norma censurata, abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ciò che contrasta con i principi costituzionali è il carattere assoluto di tale presunzione, che determina una esclusione irrimediabile, in violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost. Si deve quindi ritenere che la norma censurata sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui non ammette la prova contraria. L'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio.*"

# CASSAZIONE *dei*

*Spetterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di «non abbenza», e spetterà al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. ».*

Sulla scorta di siffatte considerazioni, appare così definitivamente dimostrato che la Corte Costituzionale nulla abbia eccepito sulla pertinenza e valenza delle premesse argomentative della questione di costituzionalità portata al proprio esame: trattasi di argomentazioni che questo giudicante, per quanto precedentemente esposto, condivide, così giustificandosi le ragioni della presente pronuncia.

§. VI. A stregua di quanto detto, tutto osta all' accoglimento dell' opposizione *de qua*.

§. VII. Avuto conto della opinione per cui il decreto di ammissione al patrocinio (la cui revoca comunque permane nonostante la presente opposizione) estende i suoi effetti a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale (v.: Cass. n. 29990/2007, in fattispecie in cui la procedura era quella originata dal rigetto della domanda di ammissione; Cassazione penale, sez. un., 24/04/2008, n. 25931), andrebbe qui disposta la regolamentazione delle spese del presente procedimento, ai danni degli oppositori soccombenti.

Senonché, la permanente mancata costituzione, anche nel giudizio di legittimità, degli opposti, esime questo giudicante dal provvedere in proposito, anche per le spese di cassazione, in merito alle quali gli è stato fatto rinvio.

## **P.T.M.**

Il Presidente del Tribunale di Potenza

pronunziando, in sede di rinvio dalla suprema Corte di cassazione sull'opposizione proposta con ricorso da

A. B., difeso dall' avv. P. B. e dall' avv. P. B., in proprio, nei confronti

-dell' Agenzia delle Entrate di Potenza

-del PM presso il Tribunale di Potenza

nonché (a seguito del rinvio)

-del Ministero della Giustizia

avverso il decreto del Tribunale Collegiale di Potenza datato 4/3 ottobre 2009, nel procedimento penale iscritto al n. 690( + 754/00) RGT, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione;
- 2) nulla per le spese del complessivo giudizio.

Così deciso in Potenza, il 4 marzo 2013

**IL PRESIDENTE**

- dott. Lanfranco Vetrone -

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, [leggi qui](#).

Continuando nella navigazione o chiudendo questo banner dai il tuo consenso all'uso dei cookie. [OK](#)



**SCOPRI il Merito.it, NUOVO QUOTIDIANO EDITO DA CASSAZIONE.NET E MAGGIOLI EDITORE DEDICATO INTERAMENTE ALLE SENTENZE DI MERITO DI TUTTA ITALIA**

Scopri il nuovo portale sul Merito

<a href="#">AREA ABBONATI</a>	<a href="#">VISURE ONLINE</a>	<a href="#">APP MOBILE</a>	<a href="#">EBOOK</a>	<a href="#">PEC</a>	<a href="#">SERVIZI PER AZIENDE</a>	<a href="#">CHI SIAMO</a>	<a href="#">CONTATTI</a>			
<a href="#">Home</a>	<a href="#">Cassazione</a>	<a href="#">Corte Costituzionale</a>	<a href="#">Consiglio di Stato</a>	<a href="#">Tar</a>	<a href="#">Merito</a>	<a href="#">Attuazione delle Leggi</a>	<a href="#">Ordinamento giudiziario</a>	<a href="#">Focus</a>	<a href="#">Corte Giustizia UE</a>	<a href="#">Il Parere dell'Esperto</a>
CERCA NELLE NOTIZIE: <input style="width: 300px;" type="text"/>								<input type="button" value="CERCA"/>		

AREA *Utenti*

Autenticato Utente: lant

Accessi abbonato: 120

Scade il: 04-04-2017

[ACCEDI ALLA BANCAD](#)

[GESTIONE PROFILO](#)

[LOGOUT](#)

[REGISTRATI ORA](#)

[ABBONATI ORA](#)

# MERITO

## Sul "no" al patrocinio a spese dello Stato pesano il tenore di vita e il casellario giudiziale

**Per dimostrare l'impossidenza al richiedente non basta far riferimento alla documentazione fiscale e alla sua condizione di recluso**

di **DARIO FERRARA**  
GIOVEDI' 04 APRILE 2013  
(*Giudice Lanfranco Vetrone*)

[Stampa](#)

[Segnala](#)

Principio analogo espresso da altre sentenze

[Consulta massima e sentenza relative all'articolo](#)

TOP NEWS

Reati societari

**Dopo la riforma la valutazione**

No al patrocinio a spese dello Stato anche se chi lo richiede è detenuto e risulta al Fisco praticamente nullatenente. Chi domanda il beneficio, infatti, risulta onerato di una prova gravosa dell'insussistenza

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, [leggi qui](#).

Continuando nella navigazione o chiudendo questo banner dai il tuo consenso all'uso dei cookie.

droga o con le rapine. È quanto emerge da un recente provvedimento del tribunale di Potenza (estensore il presidente Lanfranco Vetrone).

Presunzione avversa

L'ufficio giudiziario lucano decide dopo il rinvio della Cassazione che ha annullato il provvedimento: è bocciata l'opposizione alla revoca di provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'interessato è un pluripregiudicato vicino alla criminalità

organizzata. E per coloro che hanno già riportato condanna definitiva per determinati reati il testo unico delle spese di giustizia impone una presunzione - già assoluta - di superamento dei requisiti reddituali. E in base al Dpr 115/02 l'istanza deve comunque essere respinta se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92 del testo unico: su tale decisione "pesano" le risultanze del casellario giudiziale, il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e le attività economiche eventualmente svolte. Nel caso di specie la documentazione prodotta dall'interessato, proveniente dall'amministrazione finanziaria, costituisce soltanto un elemento formale, oltre che «minimale», che non riesce da sola a superare «l'avverso quadro presuntivo». Né giova all'istante eccepire la sua attuale condizione di recluso. Nulla per le spese.

Dario Ferrara

(Riproduzione riservata)

## File non trovato

Impossibile trovare il file /C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.IE5/N8Y15YBJ/Sul "no" al

[Stampa](#)

[Segnala](#)

### ARTICOLI Suggestiti

**Nel patrocinio a spese dello Stato il compenso si presume prescritto in 3 anni e lo si rileva d'ufficio**

***Si applica l'articolo 2956 Cc: il procedimento ha per oggetto un credito erariale: no all'eccezione del Ministero, legittimo l'intervento officioso del giudice per tutelare l'obbligazione pubblica***

**Niente mantenimento al coniuge che non prova il tenore di vita agiato avuto durante il matrimonio**

***Bocciato il ricorso di una donna: non fornisce prova contraria sui suoi redditi dopo il documento depositato dall'ex coniuge che ne attesta le entrate ottenuto dal datore della controparte***

**Sull'assegno pesa il raddoppio dei costi per la cessata convivenza rispetto al**

OK

**discosta da legali o tecn**

**Le motivazioni unite: il documento contabile non è ma il loro raccoglimento criteri per le stime fissati da norme. Ue, più gli stanno i certificatori Oc**

CASSAZIONE PENALE  
MAGGIO 2016  
di DARIO FERRARA  
(Sentenza del 27 maggio)

Irpef

**Sì all'istanza di rimborso entro due anni diritto alla restituzione solo dopo il pagamento**

**Accolto il ricorso: sbaglia la Corte a tardiva la domanda riferendosi all'importo del versamento non dall'origine. I 2 anni decorrono dal giorno per la ripetizione**

CASSAZIONE CIVILE  
MAGGIO 2016  
di EMILIANA SABIA  
(Sentenza del 27 maggio)

**CONSULTA LO STATO**

I SITI Tematici

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, [leggi qui](#).

Continuando nella navigazione o chiudendo questo banner dai il tuo consenso all'uso dei cookie. [OK](#)

***risiologiche le appicazioni che inciano su reami e patrimoni. Il mantenimento è solo un indice di riferimento per la nuova quantificazione. La casa non va al coniuge debole se la coppia non ha figli***

**Danno punitivo pari alle spese versate a ogni convenuto se l'interesse ad agire era stato già escluso**

***Temeraria la lite ove si tenta di annullare la vendita dell'immobile caduto in successione dopo che una sentenza ha smentito simulazione del contratto e legittimazione all'azione ex articolo 2932 Cc***

**AREE Tematiche**

[AVVOCATI](#)

[CODICE DELLA STRADA](#)

[FAMIGLIA](#)

[IMMIGRAZIONE](#)

[PENALISTI](#)

[PROFESSIONISTI](#)

[SPORT E GIUSTIZIA](#)

[AZIENDE](#)

[CONDOMINIO](#)

[GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA](#)

[LAVORO](#)

[PROCEDURE CONCORSUALI](#)

[RESPONSABILITA' CIVILE](#)

[TRIBUTI](#)

**IN Breve**

**Esame per cassazionisti: 20 giugno, prove scritte. 16 settembre**

**GIOVEDI' 12 MAGGIO La Camera vota la fiducia con 369 sì: ddl a un passo definitivo**

**MERCOLEDI' 11 MAGGIO Sciopero dei penalisti 24 mirino prescrizione, intro processi a distanza**

**MERCOLEDI' 11 MAGGIO Pegno mobiliare non per imprenditori. Dal Triveri dal dl 59/2016**

**VENERDI' 06 MAGGIO Chi pignora dovrà avvisare inammissibile l'opposizione assegnazione**

**MERCOLEDI' 04 MAGGIO Addio sanzioni Consob: l'iter che sfiora. Scalata al ricorso-Coppola**

**MERCOLEDI' 04 MAGGIO CONSULTA LI**

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, [leggi qui](#).

Continuando nella navigazione o chiudendo questo banner dai il tuo consenso all'uso dei cookie. [OK](#)

È impossibile trovare il file /AppData/Local/Microsoft/Internet Files/Content.IE5/atrocinio a spese dello Stato i vita e il casellario giudiziario assazione.net\_files/feed.f

Verificare che il nome di file non contenga maiuscole o errori di battitura.

Verificare se il file è stato rinominato o rimosso.

## CASSAZIONE.NET *L'aggiornamento in tempo reale dei professionisti*

### SEZIONI:

- [Cassazione](#)
- [Corte Costituzionale](#)
- [Consiglio di Stato](#)
- [Tar](#)
- [Merito](#)
- [Attuazione delle Leggi](#)
- [Ordinamento giudiziario](#)
- [Focus](#)
- [Corte di Giustizia UE](#)
- [Il Parere dell'Esperto](#)
- [In breve](#)

### AREE TEMATICHE:

- [Avvocati](#)
- [Aziende](#)
- [Codice della Strada \(novità\)](#)
- [Condominio \(novità\)](#)
- [Lavoro \(novità\)](#)
- [Penalisti](#)
- [Professionisti](#)
- [Tributi \(novità\)](#)
- [Giurisprudenza Amministrativa](#)
- [Famiglia \(novità\)](#)
- [Immigrazione](#)
- [Responsabilità Civile](#)
- [Sport e Giustizia](#)

### CODICI:

- [I 4 Codici](#)
- [Codice della Strada](#)
- [Codice Tributario](#)
- [Codice del Commercio](#)
- [Codice del Lavoro](#)
- [Codice Famiglia](#)
- [Codice Processo Telematico](#)
- [Codice Forense](#)

### PAGINE:


- [Registrazione](#)
- [Abbonati](#)
- [Iscriviti a](#)
- [Area Abbonati](#)
- [Visure Online](#)
- [Sito Mobile](#)
- [Tutorial](#)
- [Pec](#)
- [Tool calcolo patrimonio](#)
- [Quotidiani](#)
- [Banche Internet](#)
- [Servizi professionali](#)
- [Chi siamo](#)
- [Contatti](#)
- [Pubblicità](#)
- [Informativa cookie](#)

## Merito

# Sul "no" al patrocinio a spese dello Stato pesano il tenore di vita e il casellario giudiziale

Per dimostrare l'impossidenza al richiedente non basta far riferimento alla documentazione fiscale e alla sua condizione di recluso

GIOVEDI' 04 APRILE 2013



No al patrocinio a spese dello Stato anche se chi lo richiede è detenuto e risulta al Fisco prati-camente nullatenente. Chi domanda il beneficio, infatti, risulta onerato di una prova gravosa dell'insussistenza di redditi: la documentazione dell'Agenzia delle entrate, da sola, non basta a superare la presunzione contraria a carico di chi ha un lungo curriculum criminale e può ben essersi arricchito con lo spaccio di droga o con le rapine. È quanto emerge da un recente provvedimento del tribunale di Potenza (estensore il presidente

Lanfranco Vetrone).

### Presunzione avversa

L'ufficio giudiziario lucano decide dopo il rinvio della Cassazione che ha annullato il provvedimento: è bocciata l'opposizione alla revoca di provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'interessato è un pluripregiudicato vicino alla criminalità organizzata. E per coloro che hanno già riportato condanna definitiva per determinati reati il testo unico delle spese di giustizia impone una presunzione - già assoluta - di superamento dei requisiti reddi-tuali. E in base al Dpr 115/02 l'istanza deve comunque essere respinta se vi sono fondati mo-tivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92 del te-sto unico: su tale decisione "pesano" le risultanze del casellario giudiziale, il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e le attività economiche eventualmente svolte. Nel caso di specie la documentazione prodotta dall'interessato, proveniente dall'amministrazione finanziaria, costituisce soltanto un elemento formale, oltre che «minimale», che non riesce da sola a superare «l'avverso quadro presuntivo». Né giova all'istante eccepire la sua attuale condizione di recluso. Nulla per le spese.

Dario Ferrara